

Legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5.

**Disposizioni per la costituzione del diritto di superficie in località comprese nell'area della foresta del Cansiglio.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

Autorizzazione alla Giunta regionale.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, mantenendo la proprietà del suolo ai sensi dell'articolo 952, comma 2 del codice civile, ai soggetti di cui all'articolo 2, la proprietà delle costruzioni esistenti nei nuclei abitativi di Pian Osteria, Campon, Pian Canaie, Pian Cansiglio, Pich nell'ambito della foresta regionale del Cansiglio.

2. Il diritto di superficie è costituito per la durata di anni novantanove ed è rinnovabile.

**Art. 2**

Individuazione dei beneficiari.

1. La costituzione del diritto di superficie può avvenire esclusivamente in favore di coloro che abbiano costruito gli immobili in data anteriore al 31 dicembre 1992, e loro successori, e che occupino gli stessi e risiedano nei nuclei abitativi di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il contratto deve prevedere che la proprietà separata delle costruzioni di cui all'articolo 1, può essere ceduta, anche in caso di ulteriori alienazioni, esclusivamente al coniuge e ai parenti entro il quarto grado.

**Art. 3**

Termine per la presentazione delle domande.

1. Le domande di acquisto dovranno pervenire alla Regione del Veneto entro il termine perentorio di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 4**

Determinazione del prezzo di cessione.

1. Il prezzo di cessione delle costruzioni a norma dell'art. 1 è determinato dagli uffici tecnici della Regione con riguardo al valore del solo terreno.

**Art. 5**

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 gennaio 1995

Bottin

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5.**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 27 novembre 1992, dove ha acquisito il n. 238 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Trento, Tanzarella e Crema;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª commissione consiliare in data 15 dicembre 1992;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 14 dicembre 1994, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Angelo Tanzarella ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 dicembre 1994, n. 13010;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 27 dicembre 1994;
- Il Commissario del Governo, con nota 23 gennaio 1995, prot. n. 581/22513/3 ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

**Struttura amministrativa regionale competente:**

Dipartimento per il Demanio, il patrimonio, i contratti e gli approvvigionamenti.